



# COMUNE DI BORGO VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

Area:

Immediatamente eseguibile

Ufficio: URBANISTICA

Comunicazione Prefettura

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N.18 DEL 20-03-2019

**Oggetto: ATTI DI INDIRIZZO RIGUARDANTI I MECCANISMI NEGOZIALI DISCIPLINATI DALL'ART. 11 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E DALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2004 (ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI) PER IL NUOVO COMUNE DI BORGO VENETO E DEFINIZIONE DEL "MAGGIOR VALORE" AI SENSI DELL'ART. 16 PUNTO 5 DEL DPR 380/2001 PER APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 4 D)TER DELLO STESSO DPR 380/2001**

### PRESENTI ALLA SEDUTA

- SIGOLOTTO MICHELE
- DONATI FRANCESCO
- FASSON ELENA
- BORASO MATTEO
- BORON MARINA
- FRANCHIN ANDREA
- CREMA CINZIA
- FIN LUCIANO
- DE BATTISTI FRANCO
- BORDIN DANIELA
- PERUZZI GIACOMO
- GUSELLA GIANFRANCO
- FINETTO CHRISTIAN

Seduta del \_\_\_\_\_ Ore \_\_\_\_\_ DELIBERA N. \_\_\_\_\_

NOTE:

---

---

---

Richiamata la Legge Regionale 16 febbraio 2018, n°6 (BUR n°16 del 16/02/2018) avente ad oggetto: ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DENOMINATO "BORGO VENETO" MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI SALETTO, SANTA MARGHERITA D'ADIGE E MEGLIADINO SAN FIDENZIO DELLA PROVINCIA DI PADOVA.

Premesso che:

- la Legge Regionale n.11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale in due livelli: il PAT (Piano di Assetto del Territorio) il quale detta disposizioni strutturali, il PI (Piano degli Interventi) il quale detta disposizioni operative;
- il Comune di Borgo Veneto, nato dalla fusione dei tre ex-Comuni, per effetto dell'entrata in vigore della suddetta Legge Regionale 6/2018, subentra ai sensi dell'art. 2 della stessa Legge Regionale nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine;
- per effetto della stessa L.R. fa parte del Piano di Assetto Intercomunale del Montagnanese (P.A.T.I. del Montagnanese) efficace a partire dal 15° giorno della pubblicazione sul BUR n° 52 del 21/06/2013 della Deliberazione di Giunta Provinciale n°83 del 05/06/2013.
- il territorio ricadente nell'ex-Comune di Saletto è dotato di Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) di cui all'art. 12 della L.R. 11/2004, articolato in:
  - Piano di Assetto del Territorio dell'ex-Comune di Saletto, approvato con decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 1 del 20/01/2016 e pubblicato sul BUR n. 1 del 05/02/2016 e divenuto efficace il 20/02/2016;
  - Piano degli Interventi per le parti compatibili con le disposizioni operative, contenute nel P.R.G. vigente diventato il Primo Piano degli Interventi;
  - il primo Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto, è stato approvato con D.C.C. n.° 25 del 28-10-2016, pubblicato il 07/11/2016 ed entrato in vigore a far data 22/11/2016;
  - la seconda Variante al Piano degli Interventi del territorio dell'ex-Comune di Saletto è stata approvata con D.C.C. n.° 16 del 06-04-2017, pubblicata il 07/04/2017 e vigente a decorrere dal 15° giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio on-line è stata approvata;
- il territorio ricadente nell'ex-Comune di Santa Margherita d'Adige è dotato di Piano Regolatore Generale vigente ai sensi della L.R. 61/1985 (variante generale approvata DGRV n. 3799 del 05 dicembre 2003);
- il territorio ricadente nell'ex-Comune di Megliadino San Fidenzio è dotato di Piano Regolatore Generale vigente ai sensi della L.R. 61/1985 e risulta in fase di approvazione da parte degli organi competenti il P.A.T. per lo stesso territorio, formalmente adottato con deliberazione di Consiglio Comunale di Megliadino San Fidenzio n° 43 del 30/12/2014 e la successiva deliberazione di Consiglio Comunale di Megliadino San Fidenzio n° 2 del 30/01/2017 di esame delle osservazioni pervenute;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale di Borgo Veneto intende dotarsi del Piano Regolatore Comunale e per lo scopo ha dato mandato con propria deliberazione n°24 del 27/11/2018 al Responsabile dell'Area 5<sup>a</sup> - Urbanistica di:

- coordinarsi con gli enti territoriali al fine di concludere positivamente l'approvazione del Piano di Assetto per l'ex-territorio di Megliadino San Fidenzio, ciò in funzione del principio di conservazione degli atti della pubblica amministrazione e per non disperdere risorse già impegnate negli anni pregressi;
- attivare la redazione del Piano di Assetto del Territorio di Borgo Veneto estendendo tale pianificazione anche al territorio dell'ex-Comune di Santa Margherita d'Adige, ora dotato di un Piano ormai obsoleto, in modo rispondente ai nuovi indirizzi della L.R. 11/2004 e s.m.i., della L.R. 14/2017e al nuovo Regolamento Edilizio Tipo ed in generale con le nuove prospettive dell'urbanistica veneta;

PREMESSO che

- Con l'avvio del percorso di allineamento della pianificazione alla L.R. 11/2004 e s.m.i., si rende necessario definire alcuni aspetti relativi ai criteri per l'applicazione dello strumento perequativo di cui all'art. 35 della L.R. 14/2004, e anche del "contributo straordinario" di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 come integrato dalla legge 164/2014;
- nell'ambito della disciplina sul contributo di costruzione contenuto nel DPR 380/2001 (Testo unico per l'Edilizia) il decreto denominato "sblocca Italia" convertito con L. 164/2014, ha introdotto una nuova disposizione inserendo una nuova lettera d-ter al comma 4 dell'art. 16, in cui si stabilisce che l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione, oltre alle fattispecie già in vigore, "alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche";
- il successivo comma 5 dell'art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale;
- con l'introduzione del nuovo contributo trovano ora copertura legislativa le pratiche di "perequazione urbanistica" affermatesi nel corso degli ultimi anni nei Comuni, istituito inteso nella prassi in termini economici con finalità di redistribuzione tra singoli privati e la collettività, dei benefici derivanti dall'attribuzione di maggiori capacità edificatorie per effetto della modifica di atti di pianificazione;

DATO ATTO che alla data odierna la Regione Veneto non ha ancora provveduto a disciplinare quanto di competenza in tema di contributo straordinario;

RITENUTO pertanto di dare applicazione al dispositivo normativo introdotto dall'art. 17 del D.L. 133/2014, convertito dalla L. 164/2014, in considerazione della necessità di definire i procedimenti urbanistico-edilizi e di fornire un quadro contributivo certo ai cittadini ed agli operatori del settore;

DATO ATTO che l'art. 16 del DPR 380/2001 al comma 4-bis, in tema di disciplina del contributo straordinario fa salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali;

RICHIAMATA la disciplina dell'istituto della perequazione contenuta negli strumenti urbanistici comunali vigenti, o in fase di stesura;

DATO ATTO che:

- 1) che l'art. 16 del DPR 380/2001 al comma 4 d) ter, come modificato con legge 164/2014, prevede che il "contributo straordinario (o perequativo) vada calcolato "... in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario;
- 2) che l'art. 16 del DPR 380/2001 al comma 5 prevede che "... in caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale

RITENUTO pertanto alla luce delle considerazioni suesposte, di determinare in questa sede le modalità di definizioni del contributo straordinario anche per i cosiddetti "interventi puntuali" per i quali la determinazione del contributo è riconducibile alla definizione letterale del comma 4-ter dell'art. 16 del DPR 380 mediante meccanismi di applicazione tabellare di aliquote da individuare;

PRECISATO inoltre che, il contributo straordinario non si applica nei casi di esonero del versamento del contributo di costruzione previsto dagli artt. 17-18 del DPR 380/2001, nonché, per il carattere generale della norma che investe una pluralità di soggetti potenzialmente interessati dall'istituto di deroga, per gli interventi realizzabili ai sensi della LR 14/2009 e s.m.i. ("piano casa");

CONSIDERATO opportuno e funzionale ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, che:

- ai fini dell'applicazione del contributo straordinario le modalità di calcolo del plus valore debbano fare riferimento ad una metodologia sintetico-comparativa applicata alla differenza conseguita nel valore fondiario delle aree, costituendo una voce univoca sia per il soggetto attuatore che per il Comune;

- tale modalità tenga in considerazione i valori unitari per classi di suoli definiti sulla base dei parametri per l'applicazione dell'imposta unica comunale sulle aree edificabili (IMU) e i valori di monetizzazione per eventuali standard mancanti in caso di stralcio di previsioni pubbliche o assimilabili.

RILEVATO inoltre, come sussista un allineamento tra il valore utilizzato ai fini della determinazione del contributo straordinario, e quello imponibile utilizzato per la determinazione del tributo ICI/IMU, il quale deve tenere conto dei parametri valutativi di legalità stabiliti esplicitamente dall'art. 5, comma 5, del DLgs. n. 504/1992;

VALUTATO congruo, in questa prima fase dell'applicazione del contributo straordinario, in via provvisoria nelle more delle determinazioni regionali, che il valore di post-trasformazione delle aree sia pari al valore delle aree edificabili determinato ai fini IMU, corretto a seconda della classe di dimensione del lotto, dell'indice di edificazione e riferito alla data di intervenuta approvazione della variante, fatti salvi eventuali conguagli a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, qualora dalle stesse previsti;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 6 "Accordi tra soggetti pubblici e privati" della L.R. n. 11/2004:

1. *I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.*
2. *Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.*
3. *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.*
4. *Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.*

- ai sensi dell'art. 11, c. 4-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione concluda accordi nelle ipotesi previste al comma 1 dell'art. 11, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento;

CONSIDERATO CHE:

- la L.R. n. 11/2004 consente, altresì, ai Comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico anche al fine di perseguire la

riqualificazione urbanistica e la rigenerazione urbana sostenibile, nonché individuare gli interventi di miglioramento della qualità urbana complessiva del territorio, trovando applicazione le forme di concertazione e partecipazione di cui all'accordo di programma (art. 7), nonché le norme specifiche dettate sulla perequazione urbanistica (art. 35), riqualificazione ambientale e credito edilizio (art. 36) e compensazione urbanistica (art. 37);

- detti programmi si caratterizzano, quindi, per rappresentare un complesso sistematico di interventi pubblici e privati accompagnato anche da un completamento delle opere di urbanizzazione, al fine di valorizzare qualitativamente l'ambito territoriale oggetto di intervento;

DATO ATTO CHE:

- gli accordi di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004 si presentano come uno strumento essenziale per garantire principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- in merito al rapporto tra Amministrazione che esercita le funzioni di governo del territorio e soggetti privati e, più in generale, l'efficacia degli atti di pianificazione, considerato che il "governo del territorio" è una "funzione pubblica", partecipata e aperta alla negoziazione nell'attuazione, le scelte della programmazione sono e devono restare pubbliche;
- condizione di riferimento che consente di instaurare una negoziazione con i privati direttamente interessati e che faccia emergere, con trasparenza, le motivazioni di interesse pubblico che sono alla base della stipula dell'accordo, è che gli accordi con i privati siano promossi e sviluppati nell'ambito di una griglia di obiettivi e di finalità generali da assumere in modo stabile nella pianificazione, fornendo gli elementi di riferimento che consentono di instaurare sia una negoziazione con i privati direttamente interessati, sia una procedura a evidenza pubblica tra gli operatori economici che intendono concorrere all'attuazione di talune previsioni di Piano;
- la conclusione dell'accordo pubblico-privato non può e non deve modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) degli strumenti territoriali e urbanistici cui accede, né deve porsi in contrasto (contraddizione) con le indicazioni dei relativi documenti programmatici e preliminari;
- in merito ai meccanismi negoziali disciplinati dall'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e art. 16 del DPR 380, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio del diritto dei terzi, risulta necessario predeterminare, quindi pubblicare, i "criteri e modalità per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico" cui l'Amministrazione deve attenersi, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati;

VISTO lo schema di "accordo/atto unilaterale d'obbligo tra comune e soggetti privati ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.08.1990 n° 241 e dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004 e s.m.i." predisposto in ottemperanza ai criteri di cui alle premesse, ai fini dell'applicazione della perequazione urbanistica nei futuri Piani degli Interventi (sub B);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 39 (Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio) del D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):
  - *Comma 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:*
    - gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
    - (lettera soppressa dall'art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
  - *Comma 2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.*
  - *Comma 3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.*
  - *Comma 4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.*

**Dato atto** che la proposta della presente deliberazione, e il relativo allegato, sono pubblicati, a norma dell'art. 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";

**Vista** la L.R. n.11/2004;

**Visto** il DPR n°380/2001 e s.m.i.;

**Vista** la Legge n°241/1990;

**Visto** il D. Lgs. n°33/2013;

**Visto** IL d.Lgs. n°50/2016;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale.

#### SI PROPONE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. in attuazione dell'art. 16 del DPR 380/2001, come modificato dall'art. 17 del D.L. 133/2014, convertito dalla L. 164/2014, nelle more delle determinazioni di competenza regionale, di disciplinare in via provvisoria, il "contributo straordinario" di cui al comma d-ter dell'art. 16 del DPR 380/2001, la determinazione del contributo è riconducibile alla definizione letterale del comma 4-ter dell'art. 16 del DPR 380 mediante applicazione tabellare dei valori determinati a fini IMU, secondo le precisazioni applicative allegate alla presente deliberazione (all. **Sub A**);
3. di determinare, nella misura del 50% del plus valore economico conseguito con l'intervento la misura del contributo straordinario per gli interventi puntuali;
4. di determinare che nel caso di riclassificazione di aree già destinate a servizi, il contributo straordinario qualora dovuto, sia integrato mediante monetizzazione dello standard mancante, secondo i valori vigenti;

5. Di dare atto che il contributo straordinario dovrà essere monetizzato con versamento da effettuarsi alla tesoreria comunale per 50% alla adozione della variante, il rimanente 50% prima del rilascio del Permesso di Costruire o nei termini stabiliti per la formazione di eventuali altri titoli abilitativi laddove previsti o, nel caso, alla effettiva convenzione dello strumento urbanistico attuativo afferente;
6. Di precisare che qualora il contributo straordinario preveda forme diverse dal versamento finanziario, che comporti adempimenti non realizzabili nei termini indicati al precedente punto (cessione aree, realizzazione opere, etc) il privato potrà in alternativa presentare polizza fideiussoria a garanzia dell'importo dovuto da svincolarsi a corresponsione avvenuta, con le modalità e nei termini che saranno indicati nel titolo edilizio da rilasciare (nel caso di interventi diretti) e nella convenzione da sottoscrivere (nel caso di interventi diretti convenzionati);
7. Di approvare il documento in forma di schema denominato "Accordo/atto unilaterale d'obbligo tra comune e soggetti privati ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.08.1990 n° 241 e dell'art. 6 della Legge Regionale 23.04.2004 e s.m.i." (all. **Sub B**);
8. Di dare atto che i criteri di cui ai precedenti punti vengano recepiti nella prima Variante al Piano degli Interventi ai sensi del comma 4-bis dell'art.16 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è di carattere provvisorio nelle more delle determinazioni regionali, fatti salvi eventuali conguagli a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regionali, qualora dalle stesse previsti;
10. Di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line e nella apposita sezione in Amministrazione Trasparente;
11. Di demandare al responsabile dell'area tecnica ogni atto inerente e conseguente ognuno per le proprie competenze.

**PARERI**

(ai sensi art. 49 D.Lgs. 267/2000)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della presente deliberazione.

Borgo Veneto lì,

Il Responsabile dell'Area 5<sup>^</sup> - Urbanistica

Alessio Arch. Volpe

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e art. 153, c. 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;

-il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, avendo riscontrato inoltre:

che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, c.1, del D.Lgs. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel: Missione.....Programma .....Titolo.....del Bilancio di Previsione 2016/2018.

che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Borgo Veneto lì,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Alessandro Rag. De Putti

**COMUNE DI BORGIO VENETO**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**ATTI DI INDIRIZZO RIGUARDANTI I MECCANISMI NEGOZIALI  
DISCIPLINATI DALL'ART. 11 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. E  
DALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2004 (ACCORDI TRA SOGGETTI  
PUBBLICI E PRIVATI) PER IL NUOVO COMUNE DI BORGIO VENETO E  
DEFINIZIONE DEL "MAGGIOR VALORE" AI SENSI DELL'ART. 16 PUNTO  
5 DEL DPR 380/2001 PER APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO  
STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 4 D)TER DELLO STESSO  
DPR 380/2001**

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti, della presente proposta di deliberazione ed esprime ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della presente proposta di deliberazione.

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Volpe Alessio

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:

- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'attestazione della conformità alle regole di finanza pubblica: - sulla tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; - sulla spesa in conto capitale secondo i dati del provvedimento di accertamento, il titolo giuridico e la classificazione di bilancio riportate nel dispositivo;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, comportando la proposta di deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, avendo riscontrato inoltre:
  - che la spesa, come previsto anche dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria nella/nel: Missione .....Programma.....Titolo.....del Bilancio di Previsione.....
  - che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio..

Li,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
De Putti Alessandro